

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 64-A)

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ROMEI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SIGNORI, BARSACCHI, FOSSA, BOZZELLO
VEROLE, FINESSI, SCEVAROLLI, NOVELLINI, NOCI, SEGRETO e
DI NICOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1979

Modifiche alla legge 22 febbraio 1973, n. 27,
sulla previdenza marinara

Comunicata alla Presidenza il 15 aprile 1980

ONOREVOLI SENATORI. — L'11^a Commissione permanente, nonostante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione — che peraltro appare carente sotto il profilo della motivazione — ha deliberato di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge presentato dai senatori Signori ed altri, recante modifiche alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, con gli emendamenti di cui si dirà più avanti.

La stessa iniziativa era stata assunta, senza esito, sia nella VI che nella VII legislatura.

Con essa si intende eliminare una discriminazione dei trattamenti pensionistici, a danno dei marittimi, conseguente al modo in cui si è proceduto all'allineamento della loro particolare disciplina con quella degli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

In sostanza l'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, che regola appunto l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei marittimi, fissava nella misura del 65 per cento della retribuzione pensionabile il massimo della pensione per gli iscritti con 30 anni di contribuzione.

La legge n. 153 del 1969 ha elevato, a partire dal 1° gennaio 1970, la pensione al 74 per cento della retribuzione pensionabile per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con 40 anni di contribuzione, percentuale salita, per effetto della stessa legge, all'80 per cento a partire dal 1° gennaio 1979.

Con legge 22 febbraio 1973, n. 27, si è proceduto, fermo restando il requisito dei 30

anni di contribuzione, ad adeguare con decorrenza 1° gennaio 1970, la percentuale della retribuzione pensionabile dei marittimi a quella prevista per i lavoratori dipendenti e si è stabilito che la media della retribuzione pensionabile non è più determinata in riferimento a tutto il periodo assicurativo, bensì agli ultimi 10 anni, o al minor periodo che il marittimo possa far valere.

Detta disposizione ha però trascurato i marittimi andati in pensione tra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1969, la quale ultima è rimasta, pertanto, commisurata al 65 per cento della retribuzione pensionabile, mentre per gli altri (coloro che hanno avuto liquidata la pensione dopo il 1° gennaio 1970) è stata elevata — quindi con effetto retroattivo — al 74 per cento.

Il disegno di legge intende sanare, come si è detto, questa evidente discriminazione, stabilendo che le pensioni liquidate nel periodo sopra richiamato vengano equiparate a quelle aventi decorrenza non successiva al 31 dicembre 1979 (74 per cento).

La Commissione, modificando l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, propone che il nuovo trattamento abbia decorrenza dal 1° gennaio 1980, per evidenti considerazioni di bilancio.

Conseguentemente propone di modificare il primo comma dell'articolo 3 nel quale l'anno finanziario considerato viene individuato nel 1980.

ROMEI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore GIACOMETTI)

6 dicembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di competenza, esprime parere contrario.

La clausola di copertura (art. 3) rinvia al fondo speciale di parte corrente dell'anno 1979: a tal riguardo si fa presente che nessuno specifico accantonamento destinato a tale finalità figura negli elenchi allegati al citato fondo speciale, nè per l'anno 1979 nè per l'anno 1980.

Sotto un profilo più generale si ritiene inoltre di dover richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza che le normative di regolarizzazione di singoli settori previdenziali siano ricondotte ad un disegno organico generale, evitando ulteriori frammentazioni che complicherebbero ulteriormente l'attuazione di un tale disegno di respiro più generale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, come sostituito dall'articolo 1 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, si applicano alle pensioni aventi decorrenza tra il 1° gennaio 1965 e il 31 dicembre 1969 con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1964 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965.

Ai fini dell'adeguamento previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, le pensioni di cui al primo comma sono equiparate a quelle con decorrenza non successiva al 31 dicembre 1970.

Sono abrogate le disposizioni della legge 22 febbraio 1973, n. 27, non compatibili con la presente legge.

Il trattamento pensionistico stabilito con la presente legge decorre dal 1° gennaio 1979.

Art. 2.

È concesso alla Cassa nazionale per la previdenza marinara un contributo a carico dello Stato per i maggiori oneri derivanti dalla presente legge.

Art. 3.

All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

L'onere è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

Il trattamento pensionistico stabilito con la presente legge decorre dal 1° gennaio 1980.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Identico.

Identico.